

# INDICE

Premessa.....	13
Avvertenze.....	27

## PARTE 1

### MATERIA PENALE - ANNO 2001

#### CAPITOLO 1 - DATI RIASSUNTIVI E CONFRONTO

Tavola 1.1	– Movimento dei procedimenti.....	39
Tavola 1.2	– Procedimenti esauriti dalla Corte di Cassazione.....	39
Tavola 1.3	– Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale	40
Tavola 1.4	– Persone denunciate per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale.....	42
Tavola 1.5	– Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e persone denunciate, per regione in cui il delitto fu commesso.....	44
Tavola 1.6	– Delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per specie.....	45
Tavola 1.7	– Condannati secondo alcuni caratteri.....	46
Tavola 1.8	– Condannati secondo la specie del delitto.....	47
Tavola 1.9	– Condannati per regione del commesso delitto e regione di nascita.....	48
Tavola 1.10	– Minorenni condannati secondo alcuni caratteri.....	49
Tavola 1.11	– Minorenni condannati per regione del commesso delitto e regione di nascita.....	50

#### CAPITOLO 2 – STATISTICA PROCESSUALE PENALE

Tavola 2.1	– Movimento dei procedimenti presso la Procura della Repubblica.....	51
Tavola 2.2	– Movimento dei procedimenti presso gli altri Uffici giudiziari.....	53
Tavola 2.3	– Movimento dei procedimenti negli Uffici per minorenni.....	55
Tavola 2.4	– Movimento dei procedimenti presso la Procura della Repubblica con sede nei capoluoghi dei distretti di Corte di Appello.....	56
Tavola 2.5	– Movimento dei procedimenti presso gli altri Uffici giudiziari con sede nei capoluoghi dei distretti di Corte di Appello.....	58
Tavola 2.6	– Partecipazione del Pubblico Ministero alle udienze penali presso gli Uffici giudiziari.....	60

Tavola 2.7	– Udienze penali presso gli Uffici giudiziari per tipologia.....	61
Tavola 2.8	– Procedimenti iscritti presso la Procura della Repubblica per persone indagate.....	62
Tavola 2.9	– Corte di Cassazione – Movimento dei procedimenti ordinari secondo i distretti nei quali furono emessi i provvedimenti impugnati.....	63
Tavola 2.10	– Corte di Cassazione – Movimento dei procedimenti speciali secondo i distretti nei quali furono emessi i provvedimenti impugnati.....	64
Tavola 2.11	– Corte di Cassazione – Procedimenti esauriti secondo il provvedimento emesso.....	64

### **CAPITOLO 3 – STATISTICA DELLA CRIMINALITA'**

Tavola 3.1	– Denunce, delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e persone denunciate, secondo la specie del delitto.....	65
Tavola 3.2	– Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, commessi nei comuni capoluoghi e negli altri comuni, secondo la specie del delitto.....	73
Tavola 3.3	– Delitti e persone denunciate per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, per provincia e regione.....	75
Tavola 3.4	– Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, secondo la specie del delitto ed il mese in cui è stato commesso.....	200
Tavola 3.5	– Persone denunciate di cittadinanza straniera, per le quali è iniziata l'azione penale, per gruppi di delitti, sesso e Paese.....	202
Tavola 3.6	– Persone denunciate di cittadinanza straniera, per le quali è iniziata l'azione penale, per regione in cui fu commesso il delitto e Paese.....	208
Tavola 3.7	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo il delitto e la regione in cui fu commesso.....	212
Tavola 3.8	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo l'età, il sesso ed il delitto.....	214
Tavola 3.9	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo la regione in cui fu commesso il delitto, il sesso e la regione di residenza .....	215
Tavola 3.10	– Minorenni il procedimento a carico dei quali è stato esaurito, secondo la modalità di esaurimento e il tipo di delitto.....	217
Tavola 3.11	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo la cittadinanza, l'età, il sesso e il delitto .....	218
Tavola 3.12	– Minorenni denunciati di cittadinanza straniera per gruppi di delitti, sesso e Paese .....	219
Tavola 3.13	– Minorenni denunciati di cittadinanza straniera per regione in cui fu commesso il delitto e Paese.....	222
Tavola 3.14	– Minorenni denunciati di cittadinanza straniera per età, sesso e Paese .....	224
Tavola 3.15	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo lo status al momento della denuncia, il sesso ed il delitto.....	225
Tavola 3.16	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo le misure cautelari adottate, il sesso ed il delitto,.....	226

## CAPITOLO 4 – STATISTICA DEGLI IMPUTATI CONDANNATI

### *Condannati per delitti*

Tavola 4.1	– Condannati per Ufficio giudiziario, sesso e distretto di Corte di Appello.....	227
Tavola 4.2	– Condannati per classi di età, sesso e delitto.....	228
Tavola 4.3	– Condannati secondo il sesso, la specie ed il numero dei delitti.....	236
Tavola 4.4	– Condannati per classi di età, sesso e delitto.....	244
Tavola 4.5	– Condannati per anno in cui fu commesso e delitto.....	246
Tavola 4.6	– Condannati per intervallo di tempo fra la data del delitto e la data della sentenza e grado di giudizio e delitto.....	247
Tavola 4.7	– Condannati per ripartizione territoriale in cui fu commesso il delitto, sesso e tipo di delitto.....	249
Tavola 4.8	– Condannati con precedenti penali per delitto, recidiva e sesso.....	250
Tavola 4.9	– Condannati con precedenti penali per delitto, classi di età e sesso.....	252
Tavola 4.10	– Condannati secondo la pena inflitta, la regione in cui il delitto fu commesso e tipo di delitto.....	254
Tavola 4.11	– Condannati alla sola multa per distretto di Corte di Appello.....	265
Tavola 4.12	– Condannati alla multa congiunta alla reclusione, per distretto di Corte di Appello.....	266
Tavola 4.13	– Condannati secondo alcuni benefici di legge ed alcune misure di sicurezza per distretto di Corte di Appello.....	266
Tavola 4.14	– Condannati per regione del commesso delitto e regione di nascita.....	267
Tavola 4.15	– Condannati secondo la natura del reato, il sesso e tipo di delitto.....	268
Tavola 4.16	– Condannati secondo la natura del reato, il sesso e classe di età.....	270
Tavola 4.17	– Condannati nati all'estero, per classi di età e Paese.....	271
Tavola 4.18	– Condannati nati all'estero per ripartizione territoriale in cui fu commesso il delitto, sesso e Paese.....	273
Tavola 4.19	– Condannati nati all'estero per gruppi di delitti, sesso e Paese.....	275
Tavola 4.20	– Minorenni condannati per età, sesso e distretto di Corte di Appello.....	277
Tavola 4.21	– Minorenni condannati per Ufficio giudiziario, sesso e tipo di delitto.....	277
Tavola 4.22	– Minorenni condannati per delitto e anno in cui fu commesso.....	278
Tavola 4.23	– Minorenni condannati per ripartizione territoriale in cui il delitto fu commesso, sesso e tipo di delitto.....	279
Tavola 4.24	– Minorenni condannati per pena inflitta, sesso e delitto.....	280
Tavola 4.25	– Minorenni condannati per regione del commesso delitto e regione di nascita.....	281

### *Condannati per contravvenzioni*

Tavola 4.26	– Condannati per Ufficio giudiziario, sesso e distretto di Corte di Appello.....	282
Tavola 4.27	– Condannati secondo il sesso, la specie ed il numero delle contravvenzioni	283
Tavola 4.28	– Condannati per classi di età, sesso e contravvenzione.....	285
Tavola 4.29	– Condannati per ripartizione territoriale in cui la contravvenzione fu commessa, sesso, luogo di nascita e tipo di contravvenzione.....	289
Tavola 4.30	– Condannati per ripartizione territoriale in cui la contravvenzione fu commessa, classi di età e tipo di contravvenzione .....	295
Tavola 4.31	– Condannati con precedenti penali per classi di età, sesso e tipo di contravvenzione.....	303
Tavola 4.32	– Condannati senza precedenti penali per classi di età, sesso e tipo di contravvenzione.....	307
Tavola 4.33	– Condannati alla sola pena dell'ammenda per sesso e tipo di	

	contravvenzione.....	311
Tavola 4.34	– Condannati alla pena dell'arresto per sesso e tipo di contravvenzione.....	315
Tavola 4.35	– Condannati secondo il sesso, il numero delle contravvenzioni e il Paese di nascita.....	319
Tavola 4.36	– Condannati nati all'estero, per classi di età, sesso e Paese.....	321
Tavola 4.37	– Condannati nati all'estero per ripartizione territoriale in cui fu commessa la contravvenzione, sesso e Paese.....	325
Tavola 4.38	– Condannati nati all'estero per gruppi di contravvenzioni, sesso e Paese.....	327

## **CAPITOLO 5 – STATISTICA DELLA DELITTUOSITA'**

Tavola 5.1	– Delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per regione e ripartizione territoriale.....	331
Tavola 5.2	– Delitti e persone denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per provincia e regione.....	332

## **CAPITOLO 6 – STATISTICA PROCESSUALE PENALE MILITARE**

Tavola 6.1	– Procure militari.....	455
Tavola 6.2	– Uffici dei giudici per le indagini preliminari presso i Tribunali militari.....	456
Tavola 6.3	– Tribunali militari.....	456
Tavola 6.4	– Procure generali militari.....	457
Tavola 6.5	– Corte militare di appello e sezioni distaccate.....	457

## **CAPITOLO 7 – STATISTICA DEI SUICIDI E DEI TENTATIVI DI SUICIDIO**

Tavola 7.1	– Suicidi e tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, per provincia e regione.....	459
Tavola 7.2	– Suicidi e tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, per alcuni caratteri.....	461
Tavola 7.3	– Suicidi accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, per classi di età, sesso, movente, mezzo, mese ed ora.....	462
Tavola 7.4	– Suicidi e tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, per classi di età, sesso e regione.....	463

## **CAPITOLO 8 – DATI RETROSPETTIVI**

Tavola 8.1	– Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale – Anni dal 1930 al 1939 e dal 1950 al 2001.....	465
Tavola 8.2	– Condannati in totale e per alcune specie di delitti – Anni dal 1921 al 1930, dal 1950 al 1973 e dal 1976 al 2001.....	466

## PARTE 2

### MATERIA PENITENZIARIA

#### CAPITOLO 9 – MOVIMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA PER ADULTI

Tavola 9.1	– Ingressi e presenze negli Istituti penitenziari per adulti, per posizione giuridica e per sesso.....	469
Tavola 9.2	– Uscite e motivi dell'uscita dagli Istituti penitenziari per adulti, per sesso.....	470
Tavola 9.3	– Ingressi e presenze negli Istituti di custodia cautelare per adulti, per distretto di Corte di Appello e sesso .....	471
Tavola 9.4	– Uscite e motivi dell'uscita dagli Istituti di custodia cautelare per adulti, per Sesso e distretto di Corte di Appello .....	472
Tavola 9.5	– Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti dallo stato di libertà, per posizione giuridica, sesso e reato.....	473
Tavola 9.6	– Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti di cittadinanza straniera dallo stato di libertà per classi di età, sesso e Paese.....	475
Tavola 9.7	– Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti dallo stato di libertà, per regione del commesso reato, regione di nascita e regione di domicilio.....	478
Tavola 9.8	– Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti dallo stato di libertà, di tossicodipendenti, di sottoposti a screening volontario, di risultati positivi all'HIV per sesso, cittadinanza e regione.....	480

#### CAPITOLO 10 - DETENUTI PRESENTI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA PER ADULTI, PER POSIZIONE GIURIDICA

Tavola 10.1	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per durata della pena, posizione giuridica e sesso .....	481
Tavola 10.2	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di custodia cautelare per adulti, per posizione giuridica, durata della pena, sesso per distretti di Corte di Appello.....	482
Tavola 10.3	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per classi di età, sesso e reato .....	483
Tavola 10.4	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per stato civile e reato.....	485
Tavola 10.5	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per grado di istruzione e reato .....	486
Tavola 10.6	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti di cittadinanza straniera, per classi di età, sesso e reato .....	487
Tavola 10.7	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti di cittadinanza straniera, per classi di età, sesso e Paese .....	489

Tavola 10.8	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per classi di età, sesso e regioni del commesso reato.....	493
Tavola 10.9	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per stato civile, sesso e regioni del commesso reato.....	494
Tavola 10.10	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per grado di istruzione, sesso e regioni del commesso reato.....	495
Tavola 10.11	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti in attesa di primo giudizio, per periodo di custodia cautelare trascorso dalla data di arresto, sesso e regioni di detenzione.....	496
Tavola 10.12	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti appellanti e ricorrenti, per periodo di custodia cautelare trascorso dalla data di arresto, sesso e regioni di detenzione.....	497
Tavola 10.13	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti tossicodipendenti, alcooldipendenti, per cittadinanza, sesso e regione....	498

## **CAPITOLO 11- ATTIVITA' DEI DETENUTI, STRUTTURE PENITENZIARIE, PROVVEDIMENTI DEI MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA**

Tavola 11.1	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, lavoranti e non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, per sesso, cittadinanza e regione.....	499
Tavola 11.2	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, per tipo di attività economica, sesso e regione.....	499
Tavola 11.3	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, per tipo di attività economica, sesso e regione.....	500
Tavola 11.4	– Corsi professionali negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti terminati nell'anno per detenuti iscritti e promossi, per sesso, cittadinanza e regione .....	500
Tavola 11.5	– Corsi, negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, di alfabetizzazione per stranieri, e corsi scolastici e iscritti per grado sesso e regioni.....	501
Tavola 11.6	– Capienza degli Istituti di prevenzione e di pena per adulti e suicidi tentati e consumati per regione.....	501
Tavola 11.7	– Provvedimenti di competenza degli Uffici di sorveglianza.....	502
Tavola 11.8	– Provvedimenti di competenza dei Tribunali di sorveglianza.....	507
Tavola 11.9	– Provvedimenti di competenza degli Uffici di sorveglianza per minorenni ...	511
Tavola 11.10	– Provvedimenti di competenza dei Tribunali di sorveglianza per minorenni.....	513

## **CAPITOLO 12- MINORENNI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI GIUSTIZIA MINORILE**

Tavola 12.1	– Movimento dei minorenni nei Centri di prima accoglienza, per cittadinanza e ripartizione territoriale.....	515
Tavola 12.2	– Ingressi di minorenni nei Centri di prima accoglienza, per motivo, cittadinanza, sesso e ripartizione territoriale.....	516
Tavola 12.3	– Reati relativi agli ingressi di minorenni nei Centri di prima accoglienza, per cittadinanza e sesso.....	516

Tavola 12.4	– Uscite di minorenni dai Centri di prima accoglienza, per motivo, cittadinanza, sesso e ripartizione territoriale.....	517
Tavola 12.5	– Uscite di minorenni dai Centri di prima accoglienza, per tipo di misura cautelare applicata, cittadinanza, sesso e ripartizione territoriale.....	517
Tavola 12.6	– Movimento e presenza media giornaliera negli Istituti penali per minorenni, per cittadinanza .....	518
Tavola 12.7	– Ingressi negli Istituti penali per minorenni, per posizione giuridica, sesso e ripartizione territoriale .....	519
Tavola 12.8	– Uscite dagli Istituti penali per minorenni, per posizione giuridica, sesso e ripartizione territoriale.....	519
Tavola 12.9	– Presenze al 31 dicembre negli Istituti penali per minorenni, per cittadinanza, per sesso, per posizione giuridica ed età.....	520
Tavola 12.10	– Reati relativi agli ingressi di soggetti negli Istituti penali per minorenni, per cittadinanza e sesso.....	520
Tavola 12.11	– Soggetti presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per minorenni, per cittadinanza e sesso.....	521
Tavola 12.12	– Principali interventi attuati dagli Uffici di servizio sociale per minorenni nei confronti di soggetti sottoposti a provvedimento penale presi in carico, per sesso.....	522
Tavola 12.13	– Collocamenti in comunità di minorenni sottoposti a provvedimento penale, per sesso e tipo di provvedimento .....	522
Tavola 12.14	– Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei servizi della Giustizia Minorile, per cittadinanza, sesso e alcuni caratteri.....	523

# PREMESSA<sup>1</sup>

## 1. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE IN ITALIA

### 1.1 - ORGANI DELLA GIUSTIZIA PENALE

L'attuazione della riforma, prevista dal d.lgs. 19.12.1998 n.51, riguardante l'istituzione del giudice unico di primo grado, ha comportato notevoli e sostanziali riflessi sotto l'aspetto *ordinamentale*, connesso al concetto di ufficio giudiziario, e *processuale* per quanto invece attiene l'organo giudicante.

Riguardo al primo aspetto, si è dato luogo alla soppressione di 165 Preture circondariali e delle relative Procure, di 502 Sezioni distaccate di pretura provvedendo contestualmente, per parte di esse, alla loro trasformazione in Sezioni distaccate di tribunale.

Relativamente al secondo aspetto, vale a dire quello processuale, che prevede un organo giudicante, nella maggior parte dei casi monocratico, formato cioè da un solo magistrato, l'applicazione della riforma ha presentato, essenzialmente nel ramo penale, notevoli problematiche tali da far ritenere opportuno un intervento legislativo che si è sviluppato in due direzioni: la prima, prorogando appunto alla data del 2 gennaio 2000 l'entrata in vigore della normativa sul giudice unico nel settore penale (d.l. 24.5.1999 n.145 convertito in l. 22.7.1999 n.234), la seconda attraverso l'emanazione di ulteriori nuove norme (l. 16.12.1999 n.479) più adeguate e coerenti con gli obiettivi della riforma.

Tenuto conto delle innovazioni introdotte la giustizia penale risulta amministrata, nel 2001, dai seguenti organi: 165 Tribunali con relative Procure della Repubblica, 218 Sezioni distaccate di tribunale, 29 Corti di Appello (comprese tre sezioni distaccate), con le relative Procure generali, la Corte di Cassazione e la Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Il quadro suddetto è già sostanzialmente modificato per effetto del decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 che attribuisce, a partire dal gennaio 2002, la competenza penale del Giudice di pace per taluni reati, a norma dell'art.14 della legge 24 novembre 1999, n.468.

Il Giudice di pace è un giudice onorario che in precedenza aveva solo una competenza limitata ad alcune circoscritte materia civili.

Nulla è variato, invece, per le altre magistrature che intervengono in sede penale in materia di legislazione minorile (Tribunali per i minorenni), di reati commessi da militari (Tribunali militari), di misure alternative alla detenzione e di trattamento dei detenuti (Tribunali ed Uffici di sorveglianza).

#### a) Pretura

Come indicato, l'istituzione del giudice unico di primo grado ha comportato la soppressione della Pretura quale ufficio giudiziario, le cui competenze e i cui organi sono andati a confluire nel Tribunale.

La normativa ha, inoltre, previsto il trasferimento agli organi della pubblica amministrazione di funzioni amministrative in precedenza attribuite alla competenza del pretore.

---

<sup>1</sup> I testi sono stati redatti da Armando Caputo (paragrafo 1) e Mauro Albani (paragrafo 2) . Hanno curato l'approntamento delle tavole statistiche del volume: Claudio Caterino, Annarita Mayer, Amelia Menaldi, Laura Rossetti, Franco Turetta, Daniela Visentin.



## b) Tribunale

Per effetto dell'istituzione del giudice unico, l'ufficio giudiziario competente per tutti i giudici di primo grado è il Tribunale, che viene quindi a sommare le competenze già attribuite al pretore fino all'entrata in vigore della riforma.

Il Tribunale opera in composizione per lo più monocratica, salvo talune ipotesi tassativamente previste dalla legge per le quali è invece prevista la composizione collegiale (tre giudici). L'attuale normativa attribuisce infatti alla competenza del Tribunale in composizione collegiale solo alcuni specifici reati ed, in generale, quei delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni.

A seguito della recente attribuzione della competenza penale al Giudice di Pace il Tribunale in composizione monocratica decide sugli appelli avverso sentenze emesse dal suddetto organo.

Una sezione speciale del Tribunale costituisce la *Corte di Assise*, cui è attribuita una specifica competenza per i delitti più gravi, indicati dall'art. 5 del Codice di procedura penale. È composta da un magistrato di Appello, che la presiede, da un magistrato di Tribunale e da sei giudici popolari.

Come indicato la nuova riforma non ha prodotto effetti per quanto riguarda il *Tribunale per i minorenni* istituito in ogni capoluogo di distretto di Corte di Appello con competenza specifica. In materia penale esso funziona come organo collegiale ed ha competenza per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 che, secondo le leggi vigenti, siano penalmente perseguibili.

## c) Corte di appello

Ha sede in ogni capoluogo di distretto e comprende più circondari; è organo collegiale e si articola in sezioni.

Ha competenza a giudicare sulle impugnazioni avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento appellabili dal Tribunale in sede dibattimentale, nonché sulle sentenze pronunciate, per quanto di competenza, dal Giudice per le indagini preliminari e dal Giudice dell'udienza preliminare.

Nell'ambito della Corte di Appello è istituita una apposita sezione, la *Corte di Assise di Appello* che ha competenza sugli appelli avverso sentenze pronunciate dalla Corte di Assise e dal Giudice per le indagini preliminari, per reati di competenza della Corte di Assise.

Presso ogni Corte di Appello è altresì istituita una *Sezione per i minorenni*, competente per le impugnazioni avverso le sentenze di primo grado della magistratura minorile.

## d) Corte di Cassazione

È un organo collegiale, ha sede in Roma con competenza su tutto il territorio nazionale. Svolge le sue funzioni a Sezioni semplici o anche a Sezioni unite nel caso che la materia proposta sia ritenuta di speciale rilevanza ovvero venga rilevato che la questione di diritto da esaminare ha dato luogo o può dare luogo ad un contrasto giurisprudenziale. La Corte di Cassazione giudica sui ricorsi proposti per i motivi tassativamente previsti dalla legge ed, in generale, sui ricorsi avverso sentenze pronunciate in grado di appello ovvero sentenze inappellabili emesse in primo grado. La Corte di Cassazione, come organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge penale, l'unità del diritto oggettivo e regola i conflitti di competenza e di giurisdizione.

## e) Uffici del Pubblico Ministero

Presso i Tribunali, compresi quelli per i minorenni, e le Corti di Appello è costituito l'Ufficio del Pubblico Ministero, le cui funzioni sono svolte dal Procuratore della Repubblica. Egli dirige

e svolge le indagini preliminari anche avvalendosi dell'attività della polizia giudiziaria ed inizia l'azione penale quando non sussistono i presupposti (infondatezza della notizia di reato o non esercitabilità dell'azione penale) per la richiesta di archiviazione. L'azione del P.M. è sottoposta al controllo del giudice per le indagini preliminari (G.I.P.), al quale al termine della fase delle indagini (*fase procedimentale*), il P.M. stesso formula richiesta, nelle forme previste dalla legge, di archiviazione o di rinvio a giudizio. Nel momento in cui il processo ha inizio, il P.M. assume un ruolo di parte davanti al giudice in posizione di parità dialettica con la propria controparte.

Innanzitutto al giudice di pace in sede penale, non essendo previsti autonomi uffici di procura, le funzioni del P.M. sono svolte dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per circondario.

Nei procedimenti di impugnazione le funzioni del Pubblico Ministero sono svolte dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello il quale svolge anche una attività di coordinamento dei P.M. del proprio distretto per indagini collegate riguardanti reati di particolare gravità.

Presso la Corte di Cassazione è costituita una Procura generale.

Negli Uffici del Pubblico ministero dei Tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'appello, sono collocate le Direzioni Distrettuali Antimafia composte da magistrati aventi una specifica competenza nelle indagini riguardanti i fenomeni di criminalità organizzata.

Parimenti, nello svolgimento dei procedimenti per i delitti di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, le funzioni del G.I.P. e del Giudice dell'udienza preliminare (G.U.P.) sono esercitate dai rispettivi Uffici collocati presso il Tribunale con sede nei capoluoghi di distretto.

Il coordinamento di tali indagini compete alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell'ambito della Procura generale della Corte di Cassazione. Il Procuratore si avvale, per le indagini da svolgere, della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.).

#### f) Giustizia militare

In base al vigente Codice di procedura penale militare sono previsti i seguenti organi: Tribunali militari, Corti militari di appello, Uffici del Pubblico Ministero, Corte di Cassazione.

I *Tribunali militari*, in numero di nove, sono organi collegiali ed hanno competenza per i reati previsti dal Codice penale militare di pace.

Le *Corti militari di Appello* sono tre, sono organi collegiali ed hanno competenza per le impugnazioni avverso le sentenze appellabili dei Tribunali militari.

Gli *Uffici del Pubblico Ministero* sono le nove Procure militari della Repubblica presso i Tribunali militari, le tre Procure generali militari presso le Corti militari di Appello e la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione.

La *Corte di Cassazione militare*, costituita da una Sezione presso la Corte di Cassazione di Roma, è competente su ricorsi avverso sentenze pronunciate in grado di appello o avverso sentenze inappellabili emesse in primo grado.

## 1.2- ORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE

### a) Attività processuale penale

Le fasi essenziali del procedimento penale secondo il vigente Codice di procedura sono le seguenti:

*Notizia di reato* – La notizia di reato è segnalata dalla Polizia Giudiziaria (informativa di P.G.) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza. Ulteriori fonti tipiche di segnalazione di reato sono la denuncia da parte di privati o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nonché il referto compilato in ambito sanitario per situazioni che possono configurarsi come delitti perseguibili d'ufficio. Altre forme di *notitia criminis* sono quelle che la P.G. o il P.M. acquisiscono di propria iniziativa.

*Indagini preliminari* – Avvenuta l'iscrizione della notizia di reato negli appositi registri tenuti presso il Pubblico Ministero, inizia la fase pre-processuale delle indagini preliminari finalizzata alle determinazioni riguardanti l'esercizio o meno dell'azione penale; nel caso non sussistano i presupposti per l'inizio dell'azione penale il procedimento si esaurisce per archiviazione. Gli atti di indagine compiuti durante le indagini preliminari dal P.M. sono sottoposti al controllo ed all'approvazione del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.), organo monocratico il quale garantisce i diritti delle parti e tutela la legalità del procedimento.

Anche la P.G. partecipa alla fase delle indagini preliminari, nell'attività di ricerca delle prove, anche con atti di propria iniziativa ma, nel caso di esercizio dell'azione penale, essa non prende parte al contraddittorio dinanzi al giudice.

A tutela delle garanzie difensive, il P.M. deve inviare alla persona indagata una informazione di garanzia contenente l'invito a nominare un difensore di fiducia ed ha, parimenti, l'obbligo di svolgere tutti gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. La salvaguardia del principio di parità tra accusa e difesa, garantito dalla Carta costituzionale, è stato ulteriormente rafforzato dalla più recente normativa (legge 7 dicembre 2000, n.397) che riconosce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova in favore del proprio assistito.

La durata delle indagini preliminari è limitata nel tempo al fine di assicurare ritmi solleciti alla fase investigativa, tutelando così gli interessi sia dell' indagato che della parte offesa; il termine ordinario, è di sei mesi decorrenti dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato, o dalla individuazione dell'autore, se successiva è invece di un anno per alcuni reati di particolare gravità.

Su richiesta del P.M. tali termini sono, tuttavia, suscettibili di proroga da parte del G.I.P. entro un limite massimo di diciotto mesi complessivi che viene elevato a due anni per specifiche ipotesi di criminalità.

Come previsto dalla normativa (L. n.479/99), sempre per garantire quanto più possibile il diritto alla difesa, il P.M. è obbligato prima della scadenza del termine delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio, a notificare all' indagato e al suo difensore un avviso di conclusione delle indagini preliminari.

*Incidente probatorio* – In generale nessuna prova raccolta può essere considerata acquisita e definitiva; essa può, quindi, essere contestata e controbattuta solo durante il dibattimento.

In presenza di talune ipotesi previste dalla legge, tale regola generale secondo la quale la prova raccolta, deve essere formata solo durante il dibattimento, ammette una eccezione che prende il nome di "incidente probatorio"; esso può essere richiesto sia dal P.M. che dalla difesa ed avere luogo in sede di indagini preliminari o anche di udienza preliminare.

Quando si ritiene, infatti, che la prova individuata non sia rinviabile e, pertanto, non possa essere prodotta per la data del dibattimento (ad esempio in caso di testimonianza di persona gravemente malata), si chiede di anticipare l'acquisizione della prova stessa affinché possa mantenere il suo valore fino alla fase del giudizio.

Un particolare caso in cui è previsto l'incidente probatorio si ha quando, in presenza di reati di violenza sessuale e di prostituzione e pornografia minorile, è necessaria la testimonianza di un minore di anni sedici.

*Archiviazione* – Nei casi in cui la notizia di reato si sia rivelata infondata oppure manchi una condizione di procedibilità oppure il reato sia estinto o il fatto non sia previsto dalla legge come reato o, infine, gli autori del reato siano rimasti ignoti ed, in genere gli elementi acquisiti non sono ritenuti idonei a sostenere l'accusa in giudizio, si procede, su richiesta del P.M., ad archiviazione che pone termine al procedimento.

*Imputazione, inizio dell'azione penale* – Quando, al termine delle indagini preliminari, non si procede ad archiviazione, viene formulata l'imputazione e si dà luogo all'inizio dell'azione penale nei confronti della persona indagata che assume da questo momento il ruolo di imputato. L'imputazione, con la quale inizia la fase del processo, comporta un rinvio a giudizio, che può essere ordinario o speciale, in taluni casi determinati dalla legge è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del P.M.

#### a.1) Il rito ordinario

L'iter ordinario del processo si svolge attraverso le distinte fasi dell'udienza preliminare e del dibattimento.

*Udienza preliminare* – A conclusione delle indagini preliminari e con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, si può tenere, davanti al G.U.P., l'udienza preliminare.

All'udienza partecipano necessariamente le parti e, nel corso dell'udienza, l'imputato ha l'opportunità di ribattere davanti al giudice le accuse del P.M.

Per tale motivo, la recente normativa (l.n.479/99) ha uniformato l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti nell'udienza preliminare a quanto previsto nel dibattimento prevedendo, ad esempio il rinvio dell'udienza in caso di mancata presentazione dell'imputato per assoluta impossibilità, caso fortuito o di forza maggiore ed ogni altro legittimo impedimento.

La recente normativa, alla luce di quanto previsto dall'istituzione del Giudice unico, ha stabilito che si fa sempre luogo all'udienza preliminare per i reati di competenza del rito collegiale, mentre per quelli di competenza del rito monocratico si ha l'udienza preliminare solo nei casi non sia prevista la citazione diretta a giudizio così come richiesto tassativamente per determinate tipologie di reato. Non è invece prevista l'udienza preliminare nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace.

Quando il G.U.P ritiene di poter decidere allo stato degli atti, senza ulteriori integrazioni di indagine, emette sul merito dell'imputazione decreto che dispone il giudizio ordinario ovvero sentenza di non luogo a procedere.

Ai sensi della normativa che ha introdotto il giudice unico è previsto che non può svolgere l'udienza preliminare come G.U.P. il magistrato che, per lo stesso procedimento, ha svolto in precedenza le funzioni di giudice per le indagini preliminari per effetto in tale caso della incompatibilità tra funzione di GIP e di GUP.

*Giudizio ordinario, dibattimento* – Al di fuori dei casi in cui il procedimento possa concludersi con uno dei "riti alternativi" di seguito indicati, la conclusione dello stesso avviene normalmente con il giudizio ordinario in pubblico dibattimento.

Con la riforma del codice di procedura penale avvenuta nel 1989, il Giudice non è a conoscenza dei risultati delle indagini svolte dal P.M., salvo particolari eccezioni, quali quelle inerenti l'incidente probatorio dove l'assunzione delle prove non può essere rinviata.

Davanti al Giudice, secondo i principi della oralità, pubblicità e parità dialettica tra le parti, sia l'accusa che la difesa propongono le prove raccolte, presentano i loro testimoni, espongono i fatti.

Il Giudice è chiamato a valutare i fatti sulla base di un pubblico contraddittorio, dove accusa e difesa sono posti sullo stesso piano, nell'intento di garantire l'obiettività e l'imparzialità della giustizia.

#### a.2) I procedimenti speciali

I procedimenti speciali, alternativi a quello ordinario, sono il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta, il procedimento per decreto penale, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo. Tali procedimenti sono spesso anche alternativi tra di loro.

Nei procedimenti speciali, con l'intento di rendere più rapido e snello l'iter giudiziario e deflazionare il carico processuale dibattimentale, mancano alcune fasi o gradi di giudizio che caratterizzano il rito ordinario.

*Giudizio abbreviato* – L'imputato può richiedere, rinunciando al dibattimento, che il procedimento sia definito sulla base degli elementi raccolti durante le indagini preliminari che vengono ad assumere piena valenza probatoria. Per accedere a tale tipo di giudizio non è più

previsto, come in passato, il consenso da parte del P.M. avendo il giudice l'obbligo di decidere comunque sulla richiesta salvo il caso che sia l'imputato stesso a condizionare la sua richiesta ad una integrazione probatoria. Il giudice decide allo stato degli atti e, in base alla recente normativa, anche sulle prove acquisite in sede di integrazione probatoria.

Il giudizio abbreviato si può concludere con sentenza di non doversi procedere o con sentenza di assoluzione oppure di condanna. In quest'ultimo caso comunque, essendo il giudizio abbreviato un rito premiale, la pena viene ridotta di un terzo.

In considerazione di tali benefici premiali e per l'economia processuale non tutte le sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato sono appellabili; esse sono comunque assoggettabili a ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.

*Applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento)* – Nei casi in cui la pena prevista, tenuto conto delle attenuanti e della diminuzione fino a un terzo, non supera i due anni, può essere richiesta dall'imputato o dal P.M. l'applicazione della pena su richiesta.

In generale, se esiste l'accordo tra le parti riguardo l'entità della pena da irrogare e sull'affermazione di colpevolezza e se le condizioni pattuite e prospettate nella richiesta sono valutate accoglibili, anche in termini di congruità, il Giudice dispone con sentenza l'applicazione della pena. I vantaggi per l'imputato consistono in una riduzione della pena, nella possibilità di condizionare il rito alla sospensione della pena concordata, nell'esclusione al pagamento delle spese processuali, nell'assenza di pene accessorie e di misure di sicurezza, nella estinzione del reato e di ogni altro effetto penale decorso un certo termine.

La sentenza di patteggiamento è inappellabile, ma solo ricorribile in Cassazione per motivi di legittimità.

*Procedimento per decreto penale* – Nel caso il P.M. ritenga che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva, può richiedere al G.I.P. l'emissione del decreto penale di condanna; in mancanza di opposizione da parte dell'imputato questo diventa esecutivo. La definizione del procedimento per decreto penale consente all'imputato di avvalersi di un complesso di benefici premiali.

*Giudizio immediato* – Consiste nel passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari al giudizio dibattimentale, saltando l'udienza preliminare. E' un rito speciale, di tipo non premiale, che può essere richiesto dal P.M. quando la prova è evidente; esso può anche essere richiesto dall'imputato che desideri accedere immediatamente al giudizio dibattimentale ed è disposto con decreto di citazione a giudizio del G.I.P. in presenza dei presupposti di legge. L'imputato che abbia ricevuto notificazione del decreto di giudizio immediato, disposto su iniziativa del P.M., può comunque richiedere, entro un termine ridotto, in alternativa il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta.

*Giudizio direttissimo* – Anche questa forma di giudizio, come la precedente, si caratterizza per la mancanza della udienza preliminare. Essa è applicabile per ogni tipo di reato, nei casi in cui vi sia arresto in flagranza o confessione del reato commesso ed è azionabile esclusivamente dal P.M.; se l'imputato è allo stato libero il P.M. deve notificargli il decreto di citazione a giudizio, se invece è detenuto esso deve essere presentato direttamente all'udienza dibattimentale dove il P.M. stesso eserciterà l'azione penale. L'imputato ha comunque facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, con i vantaggi che ne derivano.

In presenza di rito direttissimo, disposto unilateralmente dal P.M., l'imputato può optare per i riti premiali del patteggiamento e del giudizio abbreviato

Il giudizio direttissimo si differenzia, tra l'altro, dal giudizio immediato, in quanto per accedere a tale rito non è richiesto alcun intervento da parte del G.I.P. previsto, invece, nel giudizio immediato per la emissione del decreto.

### a.3) Il procedimento minorile

Il vigente Codice di procedura penale minorile è prevalentemente incentrato al recupero e alla tutela del minore deviante, prevedendo risposte diversificate a seconda la personalità e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore.

In ogni fase del procedimento, al minore è assicurata l'assistenza dei genitori o di altra persona idonea, e dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. La personalità del minore è, inoltre, particolarmente protetta attraverso il divieto di pubblicazione della sua immagine e di divulgazione della sua identità.

Anche in presenza di una commissione di reato e di accertata responsabilità penale nei confronti del minore, nei casi in cui venga riconosciuta la "tenuità" e l' "occasionalità" del fatto, il Giudice minorile può emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore.

In tema di libertà personale nei confronti di minorenni per i reati punibili con pena inferiore nel massimo a nove anni non è consentita l'adozione di custodia cautelare, salvo che per alcune tipologie di delitto. Lo stesso limite è previsto per l'arresto in flagranza di reato, che resta comunque sempre facoltativo, mentre per operare il fermo si richiede anche un minimo edittale non inferiore a due anni.

Anche quando l'azione penale è iniziata, il Giudice può "sospendere" il corso del procedimento per una durata predeterminata e "mettere alla prova" il minore. Questi viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per opportune "attività di osservazione, trattamento e sostegno". Se, tenuto conto del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalità, la prova ha esito positivo, il reato viene dichiarato estinto.

Una particolare tipologia di definizione del procedimento minorile è la concessione del c.d. *perdono giudiziale* che può avvenire in udienza preliminare o dibattimentale.

Nel procedimento minorile non è possibile il patteggiamento né è ammissibile il decreto penale in quanto il primo presuppone il conseguimento di una piena maturità di scelta che il minore non può avere ed il secondo non prevede quella adeguata e necessaria valutazione della personalità del minore che, invece, rappresenta la base per tutte le scelte in campo penale minorile.

### 1.3- ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

In base all'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni) l'organizzazione degli Istituti di prevenzione e di pena per adulti si articola in: Istituti di custodia cautelare, Istituti per l'esecuzione delle pene ed Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

L'assegnazione e la distribuzione dei detenuti negli istituti deve essere finalizzata a rendere possibile l'individualizzazione del trattamento e rispondere alla esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

Per tali motivi gli imputati sottoposti a procedimento penale devono essere tenuti separati dai condannati e dagli internati, i giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti, i condannati dagli internati ed i condannati all'arresto da quelli alla reclusione.

I condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati ad istituti di custodia cautelare nei limiti e con modalità previsti dal regolamento.<sup>2</sup>

In base alla vigente normativa (D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272) i Servizi dei centri per la giustizia minorile, competenti nel campo penale, si distinguono in:

- a) *Centri di prima accoglienza*: accolgono i minorenni arrestati, fermati o accompagnati fino all'udienza di convalida. In alternativa, il pubblico ministero può disporre che il

---

<sup>2</sup> L'attuale regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà è stato approvato con D.P.R. 30 giugno 2000 n.230, esso ha abrogato il precedente regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario di cui al D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431.

minorenne venga condotto presso una comunità pubblica o autorizzata ovvero, in presenza di determinate condizioni, presso l'abitazione familiare.

- b) *Istituti penali per minorenni*: accolgono i minorenni imputati e condannati per gravi delitti.
- c) *Istituti di semilibertà con servizi diurni*: accolgono i minorenni sottoposti a regime di semilibertà o semidetenzione. I servizi diurni vengono attivati per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive.
- d) *Comunità*: accolgono i minorenni a disposizione dell'Autorità o in espiazione di pena. Nella Comunità viene eseguita la misura di sicurezza del Riformatorio giudiziario. Oltre alle comunità dell'Amministrazione della giustizia minorile operano comunità private con le quali il Dipartimento per la Giustizia Minorile stipula convenzioni.
- e) *Uffici di servizio sociale per minorenni*: attuano interventi a favore di minorenni entrati nel circuito penale.

## 2. PRINCIPALI RISULTATI

### 2.1 MATERIA PENALE

I dati statistici sul movimento dei procedimenti penali (procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti presso gli uffici giudiziari) sono utili a fornire un quadro globale del funzionamento del "sistema giustizia". Essi consentono, tra l'altro, la costruzione di indicatori che permettono di valutare l'attività dell'apparato giudiziario in relazione alla domanda di giustizia (quale emerge dalle evidenze amministrative). Verranno nel seguito esaminati aggregati e flussi principali relativi all'anno 2001.

Il numero dei procedimenti pendenti alla fine di ciascun anno fornisce una prima importante indicazione circa l'attività degli uffici, in quanto ad esempio una crescita di questo sta a significare che gli Uffici giudiziari non sono stati in grado di esaurire un numero di procedimenti pari a quelli sopravvenuti durante l'anno, ma soltanto una parte di essi. Il saldo dei procedimenti pendenti è infatti in generale conseguenza dell'andamento, nel corso dell'anno di riferimento, sia dei procedimenti sopravvenuti che di quelli esauriti.

Esaminando gli Uffici di procura si rileva che erano 3.707.526 i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2001 presso i Tribunali e 22.743 quelli presso i Tribunali per i minorenni. Per quanto riguarda gli altri uffici erano 1.594.970 i procedimenti pendenti per gli Uffici del G.I.P. e del G.U.P. presso i Tribunali, 275.504 e 37.009 quelli pendenti presso i Tribunali rispettivamente rito monocratico e rito collegiale, 595 quelli pendenti presso le Corti di assise. Erano poi 3.348 i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2001 presso i Tribunali per i minorenni, 29.032 quelli pendenti presso gli Uffici del G.I.P. e del G.U.P. presso i Tribunali per i minorenni. Per il grado di appello i procedimenti pendenti presso le Corti di appello a fine 2001 erano 107.399 mentre quelli pendenti presso le Corti di assise di appello erano 642. I procedimenti pendenti presso le Sezioni per i minorenni delle Corti di appello erano invece 854. Quanto alla Corte di Cassazione, al 31 dicembre 2001 risultavano pendenti 13.532 procedimenti ordinari e 16.169 speciali.

I delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalle Forze dell'Ordine costituiscono un importante riferimento per lo studio della criminalità. Essi forniscono indicazioni sull'andamento della così detta criminalità "apparente": quella che emerge dalle denunce dei cittadini e dall'operato delle forze di polizia.

Nel corso dell'anno 2001 i delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalle Forze dell'Ordine sono risultati 2.163.826 con una flessione del 2% circa rispetto all'anno precedente.

Sono stati denunciati, tra l'altro, 709 omicidi volontari e infanticidi, 30.693 lesioni dolose, 2.447 violenze sessuali, 1.303.356 furti, 38.056 rapine, 3.749 estorsioni, 113 sequestri di persona a scopo estorsivo, 38.934 truffe, 3.416 delitti relativi al contrabbando, 36.045 delitti relativi alla produzione ed al commercio di stupefacenti e 3.004 delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (figura 1).


Rispetto all'anno precedente si osserva, tra l'altro, un aumento dei delitti truffe, omicidi colposi, estorsioni, la produzione e il commercio di stupefacenti rispettivamente del 16%, del 14%, del 9%, e del 4%. Una flessione si registra invece ad esempio per il contrabbando, gli infanticidi (e in misura molto minore gli omicidi), lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, l'associazione per delinquere, i furti.

Per il 75% circa del totale dei delitti denunciati al momento della denuncia è risultato ignoto l'autore. Tale percentuale varia comunque sensibilmente a seconda del tipo di delitto. Ad esempio per i furti essa è pari addirittura al 96% circa, mentre per gli omicidi volontari è pari al 43%.

Occorre sottolineare che l'autore che risulta ignoto al momento della trasmissione della denuncia all'Autorità giudiziaria da parte delle Forze dell'Ordine potrebbe essere individuato in un momento successivo.




**Figura 1 - Delitti denunciati all'A.G. dalle FF.OO. – Anno 2001 (composizione percentuale)**



Le persone denunciate sono state 689.501 di cui 17.076 (circa il 2%) minorenni. Anche in questo caso la percentuale varia a seconda del tipo di delitto. Ad esempio il 2,5% circa degli autori di lesioni dolose avevano meno di 18 anni di età, mentre ciò avveniva per quasi il 17% degli autori di furti in appartamento.

La distribuzione dei delitti sul territorio risulta abbastanza variegata. La regione con il più elevato numero di delitti in generale è la Lombardia (354.981). Seguono il Lazio (268.938), il Piemonte (201.968), la Campania (190.878) e la Sicilia (163.505). La regione con il minor numero di delitti è la Valle d'Aosta (3.684).

**Figura 2 - Delitti denunciati all'A.G. dalle FF.OO. per regione – Anno 2001**



Ancora una volta si registrano serie geografiche differenti a seconda del tipo di delitto. Gli omicidi volontari sono stati commessi prevalentemente in Campania (127), Calabria (88), Sicilia (82), Lombardia (73), Puglia (68). Le violenze sessuali in Lombardia (400), Lazio (304), Emilia-Romagna (216), Sicilia (200), Piemonte (198). I furti in Lombardia (222.801), Lazio (183.885), Piemonte (118.561), Emilia-Romagna (115.800), Campania (114.817). Le rapine in Campania (11.966), Lombardia (5.481), Lazio (4.559), Sicilia (3.975), Piemonte (2.840).

Nel considerare queste differenze bisogna tuttavia tenere sempre a mente la differente dimensione demografica delle venti regioni italiane.

I delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale nel 2001 sono stati 2.879.171, di cui circa l'82% (2.360.526) di autore ignoto. Le persone denunciate rinviate a giudizio sono state 513.112, di cui circa il 14% (74.269) femmine, circa il 17% (89.390) stranieri e circa il 4% (18.971) minorenni. Per gli stranieri la componente minorenni ha un peso simile (5% circa) a quello relativo al complesso dei rinvii a giudizio.

I delitti contro il patrimonio (2.074.718) sono risultati essere quelli maggiormente presenti nel circuito penale, in particolare i furti, i danneggiamenti, la ricettazione, le rapine, le truffe. Un'altra componente rilevante è costituita dai delitti contro l'economia e la fede pubblica (266.144), in particolare le falsità in atti e persone. Importante è anche il peso dei delitti contro la persona (342.438), soprattutto in considerazione della gravità di alcuni di tali delitti. In particolare nella categoria si evidenziano numericamente le lesioni dolose e colpose, le violenze e minacce, le ingiurie e diffamazioni.

Nel corso del 2001 sono state denunciate alle Procure per i minorenni 41.542 persone di cui 1.757 presunti minorenni ignoti. Dei 39.785 minorenni noti denunciati circa il 18% (6.963) erano femmine, circa il 22% (8.720) erano stranieri, circa il 17% (6.665) sono risultati non imputabili perché aventi età inferiore ad anni 14 al momento del delitto. Le nazionalità maggiormente presenti tra i minorenni stranieri denunciati per delitto sono state quella jugoslava (2.081 unità), marocchina (1.706), albanese (1.238), romena (1.184), croata (533) e algerina (469). I minori provenienti dall'area balcanica sono risultati dedicarsi prevalentemente ai delitti contro il patrimonio, in particolare ai furti, mentre quelli di provenienza africana anche ai delitti inerenti la produzione e lo spaccio di stupefacenti.

Il numero dei condannati per delitto nel 2001 è stato pari a 239.174. Il 14% circa (34.366) di essi sono femmine ed il 27% circa (63.505) stranieri. La distribuzione per età al delitto dei condannati evidenzia in generale un addensamento nelle classi di età centrali, tanto per i maschi quanto per le femmine.

I condannati per contravvenzione nel 2001 sono stati 80.032, di cui circa il 13% (10.095) femmine ed il 18% (14.395) stranieri.

I dati relativi ai suicidi e ai tentativi di suicidio derivano dalle risultanze di una rilevazione eseguita a cura del Ministero dell'Interno a livello di singolo evento. L'analisi delle variabili considerate quali il sesso, l'età, il movente, il mezzo di esecuzione, ecc. fornisce indicazioni utili per valutare gli aspetti sociali connessi a tale problematico fenomeno che nel corso del 2001 ha fatto registrare 2.819 casi di suicidio e 2.992 di tentato suicidio, con un decremento del 9% e dell'11% circa rispetto all'anno precedente. Per i suicidi ma soprattutto per i tentativi di suicidio si tratta nella maggior parte dei casi di adulti con titolo di studio medio-basso, ritirati dal lavoro o anche occupati nel terziario con posizioni professionali di livello anch'esso medio-basso. Nel considerare queste caratteristiche non bisogna tuttavia dimenticare il diverso peso di tali differenti categorie sul totale della popolazione. Il movente in genere è rappresentato dalle condizioni di malattia fisica o psichica del suicida, o da motivi di tipo affettivo. Impiccagione e precipitazione costituiscono i mezzi prevalentemente usati dai suicidi, mentre l'avvelenamento e l'utilizzo di armi da taglio i mezzi utilizzati prevalentemente per i tentativi di suicidio.

## **2.2 MATERIA PENITENZIARIA**


Per quanto concerne i dati relativi al movimento di detenuti ed internati negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti occorre specificare che le voci "entrati ed usciti" si riferiscono

non ai soggetti, ma agli eventi relativi agli ingressi ed alle uscite; vengono inoltre fornite notizie sulla consistenza e lo stato giuridico di detta popolazione nonché sulle strutture degli Istituti penitenziari.


Nel 2001 gli “entrati dallo stato di libertà” negli Istituti penitenziari per adulti sono stati 78.649; di questi circa l’8% (6.124 unità) sono femmine, il 36% (28.114 unità) sono stranieri. La distribuzione per sesso degli entrati stranieri è simile a quella per il complesso degli entrati (le femmine rappresentano circa il 10%). Come emerge dalla figura 3 gli ingressi di stranieri hanno riguardato prevalentemente appartenenti al continente africano (marocchini, algerini, tunisini e, in misura minore, senegalesi e nigeriani). Ragguardevoli comunque anche i contingenti di appartenenti ai Paesi europei non facenti parte della U.E. (albanesi, rumeni, jugoslavi) e, in misura molto più contenuta, di sudamericani (soprattutto peruviani, colombiani e ecuadoriani).

Se si considerano però le sole femmine (figura 4) la distribuzione degli ingressi di appartenenti ai diversi raggruppamenti di Paesi risulta differente. Sono gli altri Paesi europei a rappresentare la quota maggiore di entrate (si tratta soprattutto di jugoslave, rumene, albanesi e croate). Seguono in ordine di importanza numerica le entrate provenienti dall’Africa (prevalentemente nigeriane) e dall’America Meridionale (soprattutto colombiane).

**Figura 3 – Ingressi di adulti di cittadinanza straniera dallo stato di libertà per raggruppamenti di Paesi di provenienza – Anno 2001 (composizione percentuale)**




**Figura 4 – Ingressi di femmine adulte di cittadinanza straniera dallo stato di libertà per raggruppamenti di Paesi di provenienza – Anno 2001 (composizione percentuale)**




I detenuti presenti negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti al 31 dicembre 2001 erano 55.751. La presenza femminile si attestava sulle 2.421 unità, pari a circa il 4% del totale dei presenti. Si trattava nella maggior parte dei casi (57% circa) di celibi e nubili (si veda la figura 5) con titolo di studio medio-basso (pari o inferiore alla licenza media in circa il 76% dei casi – figura 6). A questo proposito vale però la pena di ricordare come queste caratteristiche siano quelle rilevate al momento dell’ingresso del detenuto, che raramente vengono aggiornate in seguito a eventuali variazioni intercorse successivamente.

**Figura 5 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti per stato civile – Anno 2001 (composizione percentuale)**



**Figura 6 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti per titolo di studio – Anno 2001 (composizione percentuale)**



Esaminando il numero dei presenti alla fine dell'anno distinti per posizione giuridica, i condannati erano 30.156; essi rappresentavano, alla fine del 2001, circa il 54% dei presenti. La percentuale dei tossicodipendenti presenti alla fine dell'anno 2001 sul totale dei detenuti è risultata pari al 28%: in termini assoluti si tratta di 15.442 unità, di cui solo una minima parte (5% circa) erano femmine, mentre il 25% circa erano stranieri.

Riguardo alle attività dei detenuti i presenti lavoratori sono risultati 13.704, di cui la maggior parte alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria (85% circa), nel settore dei servizi. I detenuti iscritti a corsi scolastici sono stati 10.372, quelli iscritti a corsi professionali 5.138.

L'indicatore di affollamento delle carceri, dato dal rapporto tra il numero dei detenuti presenti e i posti letto a disposizione (capienza effettiva) per il 2001 è stato pari a 1.297‰ a livello nazionale, con situazioni territoriali però molto eterogenee tra di loro tanto che, per una più corretta valutazione di tale misura, sarebbe necessaria un'analisi dettagliata dei singoli istituti.

La legislazione penale vigente riserva ai minori un'attenzione particolare. Per essi la misura della detenzione è destinata a rivestire carattere residuale, privilegiandosi piuttosto altre misure che favoriscano la riabilitazione del soggetto, quali ad esempio il reinserimento in famiglia o l'inserimento in comunità. Per questo motivo per i minori ha maggiore significato il dato sugli ingressi nelle diverse strutture in un determinato periodo, piuttosto che quello sui presenti ad una certa data, che risulta piuttosto variabile e legato a fattori contingenti (permessi, ricoveri, ecc.). Per fornire un quadro più completo dei minorenni che entrano in contatto con la giustizia penale minorile, attraverso i suoi servizi, è opportuno considerare inoltre dati non soltanto sugli ingressi o le presenze negli Istituti penali minorili (I.P.M.), ma anche sul transito dei minori nei Centri di prima accoglienza (C.P.A.) e su coloro che sono presi in carico dagli Uffici di servizio sociale (U.S.S.M.) o collocati in comunità.

Nel 2001 gli ingressi nei Centri di prima accoglienza, strutture attraverso le quali transita una parte dei minorenni arrestati o fermati, sono stati 3.685 di cui 687 (19% circa) relativi alla componente femminile e 1.974 (54% circa) alla componente straniera. Le minorenni straniere hanno rappresentato circa il 90% del totale degli ingressi femminili ed il 31% circa del totale degli ingressi di stranieri.


Confrontando il dato degli ingressi dei minori con i reati ad essi attribuiti si hanno 1,1 imputazioni di reato per ogni minore accolto. Analizzando le imputazioni per i singoli reati si evince che il maggior numero di esse ha riguardato, per i minori italiani, reati contro il

patrimonio (che rappresentano circa il 66% del totale) ed in particolare il furto aggravato (che rappresenta il 29% circa), seguiti dalle violazioni della legge sugli stupefacenti (21%) e, solo in misura minore, da quelle relative a reati contro la persona (6%). Anche per i minorenni stranieri la maggioranza delle imputazioni ha riguardato i reati contro il patrimonio: il 67% circa del totale, che sale addirittura al 95% circa se ci riferiamo alla sola componente femminile.

Negli Istituti penali minorili nel 2001 sono stati registrati 1.644 ingressi di minorenni, di cui 234 (il 14% circa) relativi a femmine (figura 7). L'86% circa degli ingressi è avvenuto per custodia cautelare (figura 8).

**Figura 7 – Ingressi negli I.P.M. per sesso –**  
**Anno 2001 (composizione**  
**percentuale)**

Fi. per  
 2001



I soggetti presi in carico dagli Uffici di servizio sociale sono stati in prevalenza (88% circa) italiani. Il 9% circa erano nomadi e l'11% circa femmine.

I collocamenti in comunità di minorenni sottoposti a provvedimento penale nel 2001 sono stati 1.339, di cui circa il 9% relativi a femmine.

I dati di cui sopra evidenziano come il lavoro dei Servizi sociali non riesca ad esplicarsi appieno su soggetti in condizione di clandestinità, privi di legami familiari e sociali quali risultano la maggioranza dei ragazzi stranieri che entrano nel circuito della giustizia minorile.

Interesse rivestono anche i dati relativi al transito nei Servizi della Giustizia minorile di minori che fanno uso di sostanze stupefacenti. Nel 2001 sono transitati nei C.P.A., negli I.P.M., negli U.S.S.M. e nelle Comunità 1.116 soggetti che sono risultati assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta per la stragrande maggioranza dei casi (70% circa) di assuntori di cannabis.

## AVVERTENZE

L'impostazione del presente volume corrisponde, in linea di massima, a quella delle edizioni precedenti, si è provveduto, comunque, ad ampliare ed aggiornare il contenuto informativo di alcune tavole riguardanti in particolare le statistiche sui condannati.

I dati in materia penale vengono trasmessi dall'Ufficio Statistica del Ministero della giustizia, dalle Procure della repubblica e dal Casellario giudiziale centrale, quelli della delittuosità dalle Questure, dai Comandi dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, e successivamente assemblati dalle singole Prefetture, ed infine quelli in materia penitenziaria dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione degli adulti e dal Dipartimento per la giustizia minorile per la detenzione minorile.

I dati statistici sono riportati per distretti di Corte di appello, per Regioni e per Province.

Nel prospetto che segue sono elencati i distretti di Corte di Appello e le circoscrizioni amministrative in essi compresi; per eventuali confronti fra Regioni e distretti di Corte di Appello è da tenere presente che la circoscrizione territoriale regionale non sempre coincide con quella giudiziaria; infatti alcuni distretti di Corte di Appello comprendono, oltre ai comuni della rispettiva regione, anche qualche comune o addirittura – come nel caso della Liguria – una intera provincia di una regione finitima.

Distretti di Corte di Appello	Regioni e province corrispondenti	Popolazione dei distretti di Corte di Appello al 01.01.2001	Regioni	Popolazione delle regioni al 01.01.2001
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta	4.410.320	Piemonte Valle d'Aosta	4.289.731 120.589
Milano	Milano, Como, Varese, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi	6.322.814	Lombardia	9.121.714
Brescia	Brescia meno 2 comuni, Bergamo Cremona, Mantova	2.798.403		
Trento	Trento e 2 comuni prov. Brescia	478.356		
Bolzano (Sez.)	Bolzano	465.264	Trentino-A. Adige	943.123
Venezia	Veneto e 1 comune prov. Pordenone	4.541.278	Veneto	4.540.853
Trieste	Friuli-Venezia Giulia meno 1 comune prov. Pordenone	1.188.169	Friuli-V. Giulia	1.188.594
Genova	Liguria e prov. Massa-Carrara	1.820.391	Liguria	1.621.016
Bologna	Emilia-Romagna	4.008.663	Emilia-Romagna	4.008.663
Firenze	Toscana meno prov. Massa-Carrara	3.348.229	Toscana	3.547.604
Perugia	Umbria	840.482	Umbria	840.482
Ancona	Marche e 1 comune prov. Teramo	1.470.537	Marche	1.469.195
Roma	Lazio e 5 comuni prov. Caserta	5.314.661	Lazio	5.302.302
L'Aquila	Abruzzo meno 1 comune prov. Teramo	1.279.941	Abruzzo	1.281.283
Campobasso	Molise	327.177	Molise	327.177
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta meno 5 comuni	4.677.421	Campania	5.782.244
Salerno	Salerno	1.092.464		
Bari	Bari, Foggia	2.272.900		
Lecce	Lecce, Brindisi	1.226.736	Puglia	4.086.608
Taranto (Sez.)	Taranto	586.972		
Potenza	Basilicata	604.807		
Catanzaro	Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia	1.473.224	Calabria	2.043.288
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	570.064		
Palermo	Palermo, Agrigento, Trapani	2.133.288		
Messina	Messina meno 3 comuni	666.003	Sicilia	5.076.700
Caltanissetta	Caltanissetta meno 1 comune, Enna più 1 comune prov. Messina	439.035		
Catania	Catania, Ragusa, Siracusa, 2 comuni prov. Messina e 1 prov. Caltanissetta	1.838.374	Sardegna	1.648.044
Cagliari	Cagliari, Oristano, 68 comuni prov. Nuoro	1.058.322		
Sassari (Sez.)	Sassari, Nuoro meno 68 comuni	589.722		
ITALIA (a)		57.844.017	ITALIA(a)	57.844.017

(a) La popolazione riportata è stata utilizzata per il calcolo degli indicatori contenuti nel volume. Nella Gazzetta Ufficiale N.81 del 7 Aprile 2003 è stata pubblicata la popolazione ufficiale risultante dal Censimento della popolazione.

### *SEGNI CONVENZIONALI*

Nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

- Linea (-)* quando il fenomeno non esiste oppure quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati
- Quattro punti (....)* quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione;
- Due punti (..)* per i numeri, assoluti o relativi, che non raggiungono la metà della cifra significativa dell'ordine minimo considerato (migliaio; milione; 0,01; 0,001; ecc.).

### *RIPARTIZIONI TERRITORIALI*

Nord-Centro

Italia Nord-Occidentale comprende: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria;

Italia Nord-Orientale comprende: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

Italia Centrale comprende: Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

Mezzogiorno

Italia Meridionale comprende: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

Italia Insulare comprende: Sicilia, Sardegna.

### *DATI RETTIFICATI*

I dati contenuti in precedenti pubblicazioni, che non concordano con quelli del presente volume, si intendono rettificati.



# PARTE 1

## *Materia penale – Anno 2001*

La materia penale comprende:

- a) la statistica processuale penale;
- b) la statistica della criminalità;
- c) la statistica della delittuosità;
- d) la statistica degli imputati condannati;
- e) la statistica processuale penale militare.

a) La statistica processuale penale riguarda l'insieme dei procedimenti attraverso i quali si svolge l'attività degli organi della giustizia penale. I dati evidenziano il movimento dei procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti presso l'Autorità giudiziaria.

b) La statistica della criminalità esamina i fatti costituenti violazione delle leggi penali e le persone responsabili di tali violazioni. I dati riguardano i delitti per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale<sup>1</sup>.

È da tenere presente che, nel caso di persona denunciata per più reati, l'autore viene preso in considerazione con riferimento al delitto per il quale è prevista dal Codice penale e dalle altre leggi la pena più grave. I delitti relativi sono quelli previsti dal Codice penale e da altre leggi denunciati alla Magistratura ordinaria (Procure della Repubblica), compresa quella per minorenni. Restano pertanto esclusi l'infrazione qualificata come contravvenzione nonché i delitti denunciati a magistrature diverse da quella ordinaria.

I dati sono desunti direttamente dal sistema informativo per la gestione dei procedimenti in funzione presso gli Uffici giudiziari (Re.Ge.). L'adozione di questa nuova metodologia, che ha permesso la trasmissione dei dati direttamente su supporto informatico, ha comportato variazioni dal punto di vista qualitativo e quantitativo che potrebbero riflettersi sul confronto con i dati relativi a periodi precedenti. A tale proposito si deve anche considerare che a partire dall'anno 2000, per effetto di quanto previsto dalla L. 25 giugno 1999 n.205 e dal successivo D.L.vo 30 dicembre 1999 n.507, sono state depenalizzate diverse tipologie di reati minori, tra le quali assume una significativa rilevanza quantitativa il delitto di emissione di assegni a vuoto.

c) La statistica della delittuosità ha per oggetto tutte le denunce per fatti delittuosi presentate all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. I dati riguardano i delitti ed i loro autori con riferimento al momento della comunicazione all'Autorità giudiziaria da parte delle forze dell'ordine. I delitti relativi sono quelli previsti dal Codice Penale e dalle altre leggi; sono escluse le contravvenzioni nonché i delitti denunciati alla suddetta Autorità da altri pubblici ufficiali e da privati. L'esclusione di questi ultimi delitti e il diverso momento della rilevazione costituiscono alcuni degli elementi per cui non è possibile porre a raffronto i dati in questione con quelli relativi alla statistica della criminalità.

d) La statistica degli imputati condannati riguarda l'insieme degli individui condannati in qualsiasi fase o tipo di giudizio, con riferimento al momento in cui, divenuto irrevocabile il provvedimento di condanna, viene iscritto al Casellario giudiziario centrale.

Dal 1996 i dati si riferiscono ai condannati per reati (delitti e contravvenzioni) tentati o consumati, previsti dal Codice Penale e dalle altre leggi, iscritti presso il Casellario giudiziale centrale. Negli anni precedenti la rilevazione riguardava anche i prosciolti, era limitata ai soli delitti ed era condotta presso le Cancellerie degli uffici giudiziari giudicanti.

È da evidenziare che, in caso di concorso di delitti, il condannato viene preso in considerazione con riferimento al delitto per il quale è prevista dal Codice penale e dalle altre leggi la pena più grave; nel

---

<sup>1</sup> Ai fini statistici l'azione penale si considera iniziata: 1) nel caso di delitti di autori noti quando si provvede ad imputazione formale della persona sottoposta ad indagini preliminari, ai sensi dell'art. 405 C.p.p.; 2) nel caso di delitti di autori ignoti quando si dà luogo alla rubricazione del reato nel "Registro ignoti".

caso invece di concorso di contravvenzioni, il condannato viene classificato in base alla prima contravvenzione iscritta nel Casellario.

In presenza infine di più reati non in concorso tra di loro, l'individuo figura tante volte per quante sentenze irrevocabili di condanna a suo carico sono state pronunciate nel periodo considerato. Gli individui che, in un medesimo procedimento, sono stati condannati per delitto e per contravvenzione figurano fra i condannati per delitto.

e) La statistica processuale penale militare riguarda il movimento dei procedimenti ed i principali provvedimenti emessi all'Autorità giudiziaria militare.

## CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI

I delitti sono stati classificati, nelle tavole statistiche, secondo i seguenti livelli di aggregazione:

- a) *Classificazione analitica* – Nella Tabella A sono indicati singolarmente tutti i delitti previsti dal Codice Penale e da altre leggi, che figurano nelle tavole statistiche col massimo livello di analisi.
- b) *Classificazione aggregata* – Prevede l'aggregazione dei delitti secondo lo schema della Tabella B ed è utilizzata nelle tavole statistiche con minor livello di analisi.

### Tabella A – Classificazione analitica <sup>(a)</sup>

#### N. D'ORDINE DELITTI

1	Strage
2	Omicidio volontario consumato
2bis	Omicidio volontario tentato
4	Infanticidio
5	Omicidio del consenziente
5bis	Omicidio del consenziente tentato
6	Omicidio preterintenzionale
9	Morte come conseguenza di altro delitto
10	Omicidio colposo
11	Percosse
12	Lesioni personali volontarie
16	Lesioni personali colpose
16bis	Lesioni come conseguenza di altro delitto
18	Rissa
19	Abbandono di persone minori o incapaci
21	Istigazione o aiuto al suicidio
22	Omissione di soccorso
23	Violenza privata
24	Minaccia
25	Sequestro di persona
26	Violazione di domicilio
27	Riduzione in schiavitù
28	Tratta e commercio di schiavi
28bis	Tratta e commercio di schiavi minori per avviarli alla prostituzione
29	Alienazione e acquisto di schiavi
31	Arresto illegale
32	Indebita limitazione di libertà personale
33	Abuso di autorità contro arrestati o detenuti
34	Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
35	Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
36	Stato d'incapacità procurato mediante violenza
37	Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
37bis	Interferenze illecite nella vita privata
37ter	Accesso abusivo a sistemi informatici
37quater	Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
38	Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
39	Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
39bis	Installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire telecomunicazioni
39ter	Falsificazione, alterazione, soppressione del contenuto di telecomunicazioni
39quater	Intercettazione, interruzione o falsificazione di comunicazioni informatiche
40	Rivelazione del contenuto di corrispondenza
41	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
42	Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
43	Rivelazione del contenuto di documenti segreti
44	Rivelazione di segreto professionale
45	Rivelazione di segreti scientifici o industriali

<sup>(a)</sup> I numeri d'ordine mancanti si riferiscono ad articoli del Codice penale abrogati.

45bis	Violazione della riservatezza e segretezza delle comunicazioni informatiche
46	Ingiuria
47	Diffamazione
48	Bigamia
51	Violazione degli obblighi di assistenza familiare
52	Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
53	Induzione al matrimonio mediante inganno
54	Incesto
55	Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica
56	Supposizione o soppressione di stato
57	Alterazione di stato
58	Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
59	Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
60	Sottrazione consensuale di minorenni
61	Sottrazione di persone incapaci
64	Violenza sessuale di gruppo
65	Violenza sessuale
66	Atti sessuali con minorenne
67	Corruzione di minorenne
67bis	Prostituzione minorile
67ter	Pornografia minorile
67quater	Detenzione materiale pornografico attraverso sfruttamento minori
67quinquies	Turismo finalizzato allo sfruttamento e prostituzione minori
68	Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (L. 20.2.58, n. 75)
72	Atti osceni
73	Pubblicazioni e spettacoli osceni
79	Interruzione colposa della gravidanza (art. 17 legge 194 del 22/5/1978)
81	Interruzione della gravidanza di donna non consenziente (art. 18 legge 194 del 22/5/1978)
83	Interruzione della gravidanza ex art. 19 legge 194 del 22/5/1978
84	Interruzione della gravidanza ex artt. 20 e 21 legge 194 del 22/5/1978
90,93	Furto
90bis	Furto in abitazione e furto con strappo
90ter	Furto in deposito di armi ed esplosivi
91	Furti punibili a querela dell'offeso
92	Sottrazione di cose comuni
94	Rapina
94bis	Rapina tentata
96	Estorsione
96bis	Estorsione tentata
96ter	Illecito profitto realizzato tramite associazione di tipo mafioso
97	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
97bis	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione tentato
98	Invasione di terreni o edifici
99	Danneggiamento
99bis	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
101	Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
104	Usurpazione
105	Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
106	Turbativa violenta del possesso di cose immobili
107	Ingresso abusivo nel fondo altrui
108	Uccisione e danneggiamento di animali altrui
109	Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
110	Truffa
110bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
110ter	Frode informatica
111	Appropriazione indebita
112	Ricettazione
112bis	Riciclaggio
112ter	Impiego di denaro di provenienza illecita
113	Insolvenza fraudolenta
114	Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona
115	Circonvenzione di persone incapaci
116	Usura
116bis	Usura impropria
117	Frode in emigrazione
118	Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito
119	Frode nell'esercizio del commercio
120	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

121	Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali – Sabotaggio
122	Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro
123	Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
124	Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
125	Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
125bis	Manovre speculative su merci
127	Serrata e sciopero per fini non contrattuali
128	Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero
129	Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta
130	Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
131	Boicottaggio
132	Turbata libertà dell'industria o del commercio
132bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
133	Frodi contro le industrie nazionali
134	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
135	Incendio
135bis	Incendio boschivo
136	Danneggiamento seguito da incendio
137	Attentati alla sicurezza dei trasporti
138	Commercio di sostanze alimentari nocive
139	Delitti colposi di danno
140	Inondazione, frana o valanga
141	Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga
142	Naufragio, sommersione o disastro aereo
143	Danneggiamento seguito da naufragio
144	Disastro ferroviario
145	Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
146	Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni
147	Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
148	Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
149	Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
150	Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
151	Epidemia
152	Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
153	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
154	Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
155	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
156	Commercio o somministrazione di medicinali guasti
157	Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
158	Produzione, vendita, acquisto di stupefacenti
158bis	Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
159	Induzione all'uso di sostanze stupefacenti
159bis	Altri delitti sugli stupefacenti
160	Delitti colposi di pericolo
161	Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
162	Delitti colposi contro la salute pubblica (di cui ai nn. da 151 a 157)
163	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
164	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
165	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
166	Alterazione di monete
167	Falsificazione, alterazione, ecc. delle carte di pubblico credito
168	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
169	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
170	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
171	Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
172	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
175	Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
176	Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
177	Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti
178	Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
179	Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
180	Uso abusivo di sigilli e strumenti vari
181	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
182	Introduzione nello Stato di commercio di prodotti con segni falsi
183	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

184	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
185	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
186	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
187	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
188	Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
189	Falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, ecc.
192	Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
193	Uso di atto falso
194	Falsità in registri e notificazioni
195	Falsità in scrittura privata
196	Falsità in foglio firmato in bianco (atto privato)
197	Falsità in foglio firmato in bianco (atto pubblico)
198	Falsità in foglio firmato in bianco diverse dalle precedenti
199	Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
204	Falsità in testamento olografo, cambiale, ecc. ed uso di tali atti
204bis	Falsità in documenti informatici
207	Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
208	Sostituzione di persona
209	Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
211	Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
212	False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
213	Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
214	Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
215	Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
216	Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato
217	Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
218	Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
219	Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
220	Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra
221	Corruzione del cittadino da parte dello straniero
222	Favoreggiamento bellico
223	Somministrazione al nemico di provvigioni
224	Partecipazione a prestiti a favore del nemico
225	Commercio col nemico
226	Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
227	Frode in forniture in tempo di guerra
228	Distruzione o sabotaggio di opere militari
229	Agevolazione colposa nella distruzione o sabotaggio delle opere militari
230	Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
231	Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
232	Spionaggio politico o militare
233	Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
234	Agevolazione colposa nello spionaggio
235	Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
236	Rivelazione di segreti di Stato
237	Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
238	Utilizzazione dei segreti di Stato
239	Infedeltà in affari di Stato
240	Disfattismo politico
241	Disfattismo economico
242	Favoreggiamento, sabotaggio, spionaggio, ecc. (delitti da 222 a 241) commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato a fine di guerra con lo Stato italiano
243	Attività antinazionale del cittadino all'estero
244	Associazioni sovversive
244bis	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico
244ter	Assistenza agli associati ad organizzazioni terroristiche internazionali
245	Associazioni antinazionali
246	Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
250	Attentato contro il Presidente della Repubblica
251	Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
252	Lesà prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica
253	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
253bis	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
256	Attentato contro la Costituzione dello Stato
257	Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
258	Devastazione, saccheggio e strage
259	Guerra civile

260	Usurpazione di potere politico o di comando militare
261	Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
262	Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali
263	Vilipendio alla nazione italiana
264	Vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato
265	Attentato contro i diritti politici del cittadino
266	Attentato contro i Capi di Stati esteri
267	Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri
270	Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
271	Istigazione a commettere alcuno dei delitti di cui ai numeri da 213 a 264
273	Cospirazione politica mediante accordo
274	Cospirazione politica mediante associazione
275	Banda armata: formazione e partecipazione
276	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
277	Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
278	Resistenza a un pubblico ufficiale
279bis	Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto
280	Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
281	Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
282	Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
283	Oltraggio a un magistrato in udienza
286	Peculato
287	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
287bis	Malversazione a danno dello Stato
287ter	Indebita percezione di erogazioni pubbliche da parte di pubblici ufficiali stranieri
289	Concussione
290	Corruzione per un atto di ufficio
291	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
291bis	Corruzione in atti giudiziari
292	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
293	Responsabilità del corruttore
294	Istigazione alla corruzione
294bis	Corruzione di funzionari stranieri membri della Comunità Europea
295	Omissione o rifiuto di atti d'ufficio
296	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro
297	Abusivo esercizio di una professione
298	Abuso di ufficio in casi non previsti specificamente dalla legge
300	Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio
301	Rivelazione di segreti di ufficio
303	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
305	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
308	Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate
309	Millantato credito
310	Usurpazione di funzioni pubbliche
311	Violazione di sigilli
313	Violazione della pubblica custodia di cose
315	Turbata libertà degli incanti
316	Astensione dagli incanti
317	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
318	Frode nelle pubbliche forniture
319	Simulazione di reato
320	Calunnia
321	Falsa testimonianza
322	Favoreggiamento personale
323	Favoreggiamento reale
324	Evasione
325	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
326	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
327	Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
328	Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
330	Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
331	Omissione di referto
332	Rifiuto di uffici legalmente dovuti
333	Autocalunnia
334	Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
335	Falso giuramento della parte
335bis	False informazioni al P.M. e alla Polizia giudiziaria
335ter	False dichiarazioni al difensore

336	Falsa perizia o interpretazione
337	Frode processuale
337	False dichiarazioni in atti all'Autorità giudiziaria
338	Subornazione
338bis	Rivelazione di segreti relativi a procedimenti penali
339	Patrocinio o consulenza infedele
340	Patrocinio o consulenza a favore di parti contrarie
341	Millantato credito del patrocinatore
341bis	Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo durante rogatoria
342	Procurata evasione
343	Colpa del custode
344	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
344bis	Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
344ter	Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
345	Inosservanza di pene accessorie
346	Procurata inosservanza di pena
347	Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
355	Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
356	Occultamento di cadavere
358	Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone
359	Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose
360	Delitti contro i culti ammessi nello Stato
361	Violazione di sepolcro
362	Vilipendio delle tombe
363	Turbamento di un funerale o servizio funebre
364	Vilipendio di cadavere
365	Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
366	Uso illegittimo di cadavere
367	Istigazione a delinquere
368	Associazione per delinquere
368bis	Associazione di tipo mafioso
368ter	Scambio elettorale politico-mafioso
369	Istigazione a disobbedire alle leggi
370	Assistenza agli associati
371	Devastazione e saccheggio
372	Attentato a impianti di pubblica utilità
373	Pubblica intimidazione
374	Emissione di assegni a vuoto <sup>(b)</sup>
375	Bancarotta fraudolenta
376	Bancarotta semplice
377	Contrabbando merci
378	Contrabbando tabacchi
379	Omissione di soccorso (nuovo Codice della strada)
380	Delitti previsti dalle leggi speciali su uso e detenzione di armi
381	Evasione fiscale e contributiva
382	Omesso versamento ritenute previdenziali
383	Trasporto abusivo
383bis	Normativa sulle bolle di accompagnamento
384	Riproduzione abusiva di registrazioni fonografiche
385	Depenalizzazione e sanzioni sostitutive (art. 77 legge 689/81)
386	Disposizioni sulla stampa (Legge n.47 dell'8/2/48)
387	T.U. imposte energia elettrica (D.M. 8/7/1924)
388	Compravendita autoveicoli (R.D.L. 15/3/1927, n. 436)
389	Disciplina del fallimento (R.D. 16/3/1942, n. 267, escluse bancarotte)
390	Misure di prevenzione personali (L. 27/12/1956, n. 1423)
391	Imposte di fabbricazione olii minerali (L. 2/6/1939, n. 739)
392	Frodi su olii minerali (L. 2/7/1957, n. 474)
393	Leggi in materia di libretto di lavoro
394	Blocco stradale
395	Leggi in materia di elezioni
396	Partiti politici (Finanziamento)
397	Discriminazione razziale
398	Tutela lavoratori stranieri (L. 943/86)
398bis	Legge sulla privacy (L.675/96)

<sup>(b)</sup> Nei soli casi previsti dall'art. 7 della Legge 15.12.90 n. 386 così come sostituito dall'art. 32 del D. L.vo 30.12.99 n. 507.



**Tabella B – Classificazione aggregata**

N. D'ORDINE	DELITTI
1 a 47, 64 a 67	<b>Contro la persona</b>
1 a 10	Contro la vita
1	<i>Strage</i>
2,5	<i>Omicidio volontario consumato</i> <i>Omicidio volontario tentato</i>
4	<i>Infanticidio</i>
6	<i>Omicidio preterintenzionale</i>
9,10	<i>Omicidio colposo</i>
11 a 45, 64 a 67	Contro l'incolumità e la libertà individuale
11	<i>Percosse</i>
12	<i>Lesioni personali volontarie</i>
16	<i>Lesioni personali colpose</i>
18 a 22	<i>Rissa, abbandono d'incapace, ecc.</i>
23 a 45	<i>Violenza privata, minaccia, ecc.</i>
64, 65	<i>Violenze sessuali</i>
66	<i>Atti sessuali con minorenne</i>
67	<i>Corruzione di minorenne</i>
67bis-quinquies	<i>Pornografia minorile, ecc.</i>
46, 47	Ingiurie e diffamazioni
48 a 61,68, 72, 73, 79 a 84	<b>Contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume</b>
48 a 61	Contro la famiglia
51	<i>Violazione obblighi assistenza familiare</i>
52	<i>Maltrattamenti in famiglia</i>
48, 53 a 61	<i>Bigamia, incesto, ecc.</i>
68, 72, 73	Contro la moralità pubblica e il buon costume
68	<i>Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione</i>
72	<i>Atti osceni</i>
73	<i>Pubblicazioni e spettacoli osceni</i>
79 a 84	Interruzione della gravidanza <sup>(c)</sup>
90 a 118	<b>Contro il patrimonio</b>
90 a 93	Furto
94	Rapina
96	Estorsione
97	Sequestro di persona
98 a 109	Danni a cose, animali, terreni, ecc.
110 a 118	Truffa ed altre frodi
110	<i>Truffa, ecc.</i>
111	<i>Appropriazione indebita</i>
112	<i>Ricettazione, ecc.</i>
113 a 118	<i>Insolvenza fraudolenta, ecc.</i>
119 a 212, 374 a 376	<b>Contro l'economia e la fede pubblica</b>
119 a 134, 374 a 376	Contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
119	<i>Frode nell'esercizio del commercio</i>
120	<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine</i>
121 a 134	<i>Arbitraria invasione di aziende, ecc.</i>
375, 376	<i>Bancarotta</i>
374	<i>Emissione di assegni a vuoto</i>
135 a 162	Contro l'incolumità pubblica
138	<i>Commercio di sostanze alimentari nocive</i>
158, 159	<i>Stupefacenti</i>
163 a 212	Contro la fede pubblica
163 a 172	<i>Falsità in monete</i>

<sup>(c)</sup> Nei soli casi previsti dagli artt. 17-21 della Legge 22.5.78 n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza - che ha abrogato il titolo X del libro II del C.P. (artt. 545-555: Delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe).

175 a 182	<i>Falsità in sigilli</i>
183 a 212	<i>Falsità in atti e persone</i>
213 a 373	<b>Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico</b>
213 a 276	Contro la personalità dello Stato
277 a 318	Contro la pubblica amministrazione
277 a 283	<i>Violenza, resistenza</i>
286, 287	<i>Peculato</i>
287bis a 294bis	<i>Malversazione, ecc.</i>
295 a 318	<i>Omissione di atti d'ufficio, ecc.</i>
319 a 354	Contro l'amministrazione della giustizia
355 a 366	Contro il sentimento religioso, ecc.
367 a 373	Contro l'ordine pubblico
377 a 399	<b>Altri delitti</b> (Contrabbando, detenzione di armi, altri delitti previsti da leggi speciali)

## PARTE 2

*Materia Penitenziaria - Anno 2001*

### *ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA*

I dati riguardano il movimento della popolazione detenuta, internata, e ricoverata negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, la consistenza, lo stato giuridico di detta popolazione e notizie sulle strutture degli Istituti nonché sulle attività svolte all'interno degli stessi.

Per quanto riguarda i minorenni i dati riguardano il movimento presso i Centri di prima accoglienza, gli Istituti penali per minorenni, le Comunità e gli interventi adottati dal Servizio sociale minorile.

Sia per la detenzione degli adulti che per quella minorile sono, altresì, riportati i principali provvedimenti di competenza della Magistratura di sorveglianza.

Per la corretta interpretazione dei dati è da tenere presente che:

- a) sono considerati "a disposizione dell'Autorità" i fermati dalle forze dell'ordine per accertamenti, per motivi di ordine pubblico, gli arrestati colti in flagranza, i detenuti in attesa di adempimenti istruttori o del giudizio di primo grado o di appello o di cassazione;
- b) si intendono "condannati" coloro che a seguito di sentenza irrevocabile debbono scontare la pena dell'arresto o della reclusione o dell'ergastolo;
- c) sono considerati "sottoposti a misure di sicurezza" gli internati, cioè coloro nei confronti dei quali è stata applicata una misura di sicurezza detentiva da scontare negli specifici Istituti (ospedale psichiatrico giudiziario, casa di cura e di custodia, ecc.);
- d) per i presenti alla fine dell'anno nel caso di condannati per più reati è messa in evidenza la pena complessiva risultante dalla sentenza. Per la classificazione dei delitti si consulti la parte prima;

- e) la voce "uscite non in libertà" comprende i casi di affidamento in prova al servizio sociale, di concessione di arresti domiciliari e di detenzione domiciliare ed taluni altri specifici casi in cui il soggetto uscito resta in carico al circuito penitenziario.

I dati vengono elaborati direttamente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per quanto riguarda la detenzione degli adulti e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile per i minorenni. I dati elementari relativi ai provvedimenti della Magistratura di sorveglianza sono forniti dal Ministero della Giustizia.

## **SERVIZIO GIUSTIZIA**

### **ANNUARIO STATISTICHE GIUDIZIARIE PENALI - ANNO 2001**

Il presente volume contiene i dati delle statistiche penali e penitenziarie relativi all'anno 2001 con alcuni confronti temporali riguardanti gli anni precedenti.

La premessa contenuta nel volume presenta un quadro aggiornato sull'organizzazione e sui sistemi processuali della giustizia penale; in tale premessa è stato, inoltre, inserito un commento, corredato di grafici, sui principali dati riportati nelle tavole statistiche.

Rispetto alle passate edizioni si è provveduto ad ampliare i contenuti informativi di alcune tavole riguardanti, in particolare, la statistica sui condannati.

I dati che riguardano la materia penale processuale, la criminalità e le persone condannate vengono trasmessi rispettivamente dalla Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia, dalle Procure della Repubblica e dal Casellario Giudiziale Centrale, quelli della delittuosità vengono trasmessi dalle Questure, dai Comandi dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza e sono successivamente assemblati dalle singole Prefetture, ed infine quelli in materia penitenziaria dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile.

A livello territoriale i dati statistici sono riportati per distretti di Corte di Appello, per Regioni e per Province.

REFERENTE: Armando Caputo  
Tel. 0685227214  
E-mail [caputo@istat.it](mailto:caputo@istat.it)